

ALLEGATO N. 2

Regolamento per la gestione della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) tramite cattura, abbattimento selettivo e girata

ART. 1

Finalità.

In attuazione dell'art. 11 comma 4 della L 394/91, il presente regolamento disciplina le modalità attraverso cui si realizzano gli interventi di contenimento numerico della popolazione di cinghiale tramite cattura, abbattimento selettivo e girata nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, finalizzati alla ricomposizione di squilibri ecologici, alla limitazione dei danni provocati dai cinghiali agli agro ecosistemi ed alle colture agricole ed alla conservazione della funzionalità degli ecosistemi all'interno dell'area protetta, secondo le quantità e le modalità definite dal "*Piano di gestione della popolazione di cinghiale*" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

ART. 2

Piano di gestione della popolazione di cinghiale.

Il Piano di gestione della popolazione di cinghiale accerta gli squilibri ecologici provocati dalla specie nelle diverse aree del Parco e definisce le modalità per ricomporli, mediante l'individuazione di aree di intervento dove mettere in atto le misure di prevenzione dei danni e di controllo numerico della popolazione previste dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A) nelle *Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette*.

Il Piano deve considerare:

- entità degli indennizzi liquidati per danni al patrimonio agricolo;
- tipologie di colture danneggiate;
- cartografia dei danni provocati dai cinghiali al patrimonio agricolo;
- stima dell'andamento demografico della popolazione di Cinghiale all'interno dell'area protetta;
- obiettivi di gestione;
- piani di contenimento tramite cattura e/o abbattimento selettivo e/o girata;
- modalità d'intervento all'interno dell'area protetta.

Il piano è sottoposto al parere tecnico dell' I.S.P.R.A..

I risultati delle azioni di controllo e l'andamento dei danni, inseriti in continuo nel Sistema Informativo per il Piano di Gestione del cinghiale, costituiscono elemento conoscitivo e di verifica per confermare o adeguare le previsioni del piano di contenimento.

Il Sistema Informativo viene gestito congiuntamente dall'Ente Parco e dal Coordinamento Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente del Parco (CTCA) che individua il personale dedicato.

ART. 3

Aree di intervento.

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di gestione del Cinghiale predisposto dal Parco, vengono individuate, le aree di intervento ove procedere alle azioni di prevenzione dei danni e contenimento della popolazione dei cinghiali. Tali aree sono localizzate ed individuate tenendo in considerazione criteri quali:

- la localizzazione dei danni;
- la possibilità di attuazione delle diverse tecniche previste dalle Linee guida per la gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette)

- Il livello di tutela delle diverse aree (zonazione del parco, Zone Speciali di Conservazione – ZSC, Siti di Interesse Comunitario - S.I.C., Zone di Protezione Speciale - ZPS).
- La presenza di specie sensibili al disturbo provocato dalle azioni di controllo o di particolare interesse scientifico e conservazionistico.

Le aree di intervento vengono riportate su idonea cartografia, anche in formato digitale georeferenziato.

ART. 4

Abbattimenti selettivi di cinghiali.

L'abbattimento selettivo prevede l'abbattimento dei capi, mediante tiro con arma a canna rigata munita di cannocchiale di mira, eseguito da postazioni di tiro prestabilite, posizionate all'interno delle aree di intervento, definite nel piano di gestione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I metodi previsti da I.S.P.R.A per effettuare gli abbattimenti selettivi all'interno delle aree protette e che potranno essere attuati all'interno del territorio del Parco sono:

- abbattimenti da postazione fissa;
- abbattimenti con tecnica della girata;
- abbattimenti notturni da automezzo dotato di faro brandeggiabile esclusivamente attuati da personale del CTCA con qualifica di selecontrollore, in ottemperanza delle disposizioni interne dell'Arma dei Carabinieri e da personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) con qualifica di selecontrollore.

ART. 5

Coordinamento degli interventi.

Gli abbattimenti selettivi e le girate sono pianificati congiuntamente dal Parco e dal CTCA del Parco. Alla pianificazione degli interventi di controllo può collaborare anche personale delle Regioni o da esse incaricato. L'organizzazione e il coordinamento dei selecontrollori sul campo è svolto dal personale delle Regioni sotto la supervisione dei tecnici del parco e degli agenti del CTCA.

ART. 6

Personale da impiegare nell'abbattimento selettivo da postazione fissa e in girata.

1. Gli abbattimenti selettivi di cinghiali saranno effettuati solo da personale specificatamente formato dall'Ente Parco tramite corsi di formazione approvati dal ISPRA e specificamente autorizzato dall'Ente Parco. Le procedure autorizzative vengono individuate ed approvate dall'Ente Parco nel rispetto della normativa vigente.
2. E' fatto obbligo ad ogni operatore di essere munito di Porto di Fucile per uso di caccia in corso di validità e di specifica polizza assicurativa comprendente le attività di abbattimento selettivo di fauna selvatica in tempi, orari e luoghi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria. Gli operatori volontari operano a titolo gratuito ed esonerano l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla propria persona, da danni causati da loro a terzi o a cose e animali appartenenti a terzi.
3. Sono inoltre abilitati all'attività di abbattimento selettivo e di girata il personale del CTCA con qualifica di selecontrollore, in ottemperanza delle disposizioni interne dell'Arma dei

Carabinieri e il personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) con qualifica di selecontrollore.

ART. 7

Siti di sparo.

All'interno delle aree di intervento contenute nel Piano di Gestione di cui all'art. 2, l'Ente Parco, tramite il CTCA, anche in collaborazione con il personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni), individua i siti di sparo e le aree di girata idonei ad ottenere una diminuzione dei danni e per i quali l'attività di sparo sia tollerabile, sotto il profilo ecologico, in un'area protetta. I siti possono essere proposti anche dalle Regioni e successivamente verificati dall'Ente Parco,

Le postazioni per gli abbattimenti selettivi da postazione fissa sono i punti da cui effettuare il tiro; esse vanno individuate in siti caratterizzati da buona visibilità, in prossimità di elementi fissi e contrassegnate con vernice e numerazione progressiva. In ogni postazione può prendere posto un solo selecontrollore e nessun altro ad eccezione del personale di sorveglianza del CTCA del parco.

L'Ente Parco, anche in collaborazione con la Regione, può promuovere e finanziare la costruzione di altane per facilitare e rendere più sicura l'azione di tiro.

Le aree di tiro per gli abbattimenti da postazione fissa sono le aree aperte, visibili dalle postazioni, interessate dai tiri.

Le postazioni e le aree di tiro sono chiaramente riportate in apposita cartografia realizzata dall'Ente Parco, in collaborazione con il CTCA del parco.

Le aree di girata e le relative postazioni di sparo devono essere individuate, all'occorrenza, dal Parco e dal CTCA, anche con la collaborazione del personale delle Regioni o da esse incaricato, in relazione al verificarsi di danneggiamenti al patrimonio agricolo, alle aree di rimessa utilizzate dai cinghiali ed alle esigenze di tutela legate alle finalità istituzionali del parco.

Per ciascuna area di intervento viene individuato dall'Ente Parco un luogo di raduno che viene comunicato alla Regione.

Il Parco e il CTCA, anche con la collaborazione del personale delle Regioni o da esse incaricato, valuta la necessità di approntare ed eseguire pasturazioni attrattive, , al fine di favorire l'avvicinamento dei cinghiali alle postazioni di tiro.

Per le aree di tiro e per le singole postazioni prescelte è necessaria, , l'autorizzazione scritta da parte del titolare o conduttore del fondo. Sarà in ogni caso compito del Parco scegliere le aree di tiro in modo da non creare conflitti con i titolari o i conduttori dei fondi.

ART. 8

Attrezzatura necessaria per abbattimento selettivo e girata.

Il prelievo di selezione da postazione fissa deve materializzarsi in un tiro effettuato con arma a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm. munita di cannocchiale di mira (3 – 12 ingrandimenti), eseguito, dopo aver valutato il capo e la distanza con l'ausilio di binocolo e telemetro, nell'assoluto rispetto del Piano di Contenimento. Il prelievo di selezione in girata deve essere effettuato, da punti di appostamento prestabiliti, con armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm, munite di cannocchiale di mira a basso ingrandimento (1,2 – 4 ingrandimenti) o di sistema di mira metallico (tacca e mirino); nell'abbattimento in girata non sono necessari telemetro e binocolo. Risulta vietata ogni altra modalità di prelievo. Per motivi di sicurezza ogni selecontrollore deve essere dotato di giubbino ad alta visibilità e radio ricetrasmittente consentita dalla legge.

ART. 9

Taratura delle armi.

Ciascun operatore dovrà produrre alla Regione specifica certificazione, rilasciata da Poligono o Campo di tiro autorizzato, attestante l'avvenuta taratura dell'arma o delle armi che si intendono utilizzare per l'attività di abbattimento, su bersaglio di 15 cm di diametro posizionato alla distanza di 100 m. La taratura sarà valida per tutto l'anno in corso. La Regione provvederà a trasmettere all'Ente Parco copia della certificazione. I selecontrollori possono utilizzare solo le armi che abbiano tarato personalmente

ART. 10

Modalità di svolgimento degli abbattimenti selettivi da appostamento fisso.

1. All'inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati si recano nell'ora prestabilita secondo il calendario predisposto dall'Ente Parco presso il punto di raduno dove il personale di sorveglianza provvederà:
 - ✓ a verificare la licenza al porto di fucile ad uso caccia e l'assicurazione;
 - ✓ ad assegnare una postazione a ciascun selecontrollore;
 - ✓ a comunicare a ciascun selecontrollore la classe di età ed eventualmente il sesso degli animali da abbattere come previsti nel piano di contenimento di cui all'art. 2.
 - ✓ a verificare il certificato di taratura dell'arma.
- 2 Il personale della Regione mantiene contatti con il personale del CTCA preposto alla sorveglianza.
- 3 Il ritardo al raduno comporta l'esclusione giornaliera dall'intervento e l'obbligo di allontanarsi.
- 4 Ogni singolo operatore volontario raggiunge l'appostamento assegnato o vi viene accompagnato dagli agenti del CTCA e rimane nell'appostamento stesso fino all'orario stabilito per il termine della sessione di selecontrollo.
- 5 E' fatto obbligo ad ogni operatore di trasportare le armi scariche e in custodia durante le fasi di avvicinamento/allontanamento dal luogo assegnato per le operazioni di abbattimento. L'arma viene estratta dalla custodia e caricata solo al momento d'inizio dell'attività.
- 6 Prima dell'esecuzione di ogni prelievo ciascun operatore è obbligato a valutare scrupolosamente che:
 - il capo da abbattere sia perfettamente visibile, riconoscibile e rientri nel Piano di contenimento, posto ad una distanza massima di 100 m, fermo e posizionato di fianco rispetto al punto di appostamento;
 - la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;
 - in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, il proiettile colpisca il suolo scoperto a brevissima distanza;
 - non vi sia pericolo per le persone o per animali di specie diversa dal cinghiale.
- 7 Senza abbandonare l'appostamento, una volta assestato il colpo, con l'ausilio di un binocolo, il selecontrollore deve verificarne l'esito e comunicarlo prontamente, via radio, al personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) che provvederà a comunicarlo al personale di sorveglianza (CTCA). I selecontrollori sono tenuti a comunicare l'esito di ogni colpo esplosivo, anche di quelli fuori bersaglio.
- 8 Nel caso l'animale ferito sia agonizzante il selecontrollore può essere autorizzato dal personale di sorveglianza a lasciare la postazione, rimanendo sempre all'interno dell'area di tiro assegnatali e, portando al seguito l'arma scarica, ad avvicinarsi all'animale e ad effettuare un ulteriore tiro.
- 9 Se i capi abbattuti sono destinati a consumo umano l'eviscerazione (stomaco, intestino e organi genitali) deve essere effettuata dai selecontrollori sul sito di abbattimento.

- 10 I selecontrollori devono essere muniti di buste di materiale plastico, non percolanti resistenti allo strappo, di adeguata capienza ove riporre i visceri addominali che dovranno essere rimossi e smaltiti secondo la normativa vigente. Effettuata l'eviscerazione i selecontrollori tornano al luogo di ritrovo prestabilito.
- 11 I selecontrollori devono far pervenire ai servizi veterinari competenti, le corate dei cinghiali abbattuti.
- 12 Entro 10 giorni dalla data dell'abbattimento, le Regioni devono fornire all'Ente Parco documentazione (anche tramite autocertificazione del selecontrollore) attestante lo smaltimento ai sensi della vigente normativa dei visceri addominali relativi ad ogni capo abbattuto;
- 13 Per ogni sessione di abbattimenti selettivi e girate prevista dal calendario, di cui a successivo articolo, la Regione rende disponibile un conduttore di cane da traccia, autorizzato dall'Ente Parco, per il recupero di animali eventualmente feriti.
- 14 In caso di ferimento e di fuga del cinghiale al di fuori dell'area di tiro, il selecontrollore deve avvisare il personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) o il personale del CTCA che provvederanno a contattare il conduttore di cane da traccia indicato dalla Regione e autorizzato dall'Ente Parco. Durante la ricerca per il recupero del capo ferito il conduttore del cane da traccia è il solo autorizzato a portare l'arma e il cane. Il recupero dei capi feriti e non trovati nell'immediato viene eseguito, quando possibile, al termine degli abbattimenti, oppure il giorno successivo, sotto il diretto coordinamento degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) e del CTCA. In caso di ferimento, il selecontrollore deve tornare la mattina successiva per coadiuvare il conduttore del cane da traccia per il recupero del capo ferito. I capi trovati già utilizzati dai carnivori vengono lasciati sul campo a disposizione degli stessi.
- 15 E' fatto obbligo a tutti gli operatori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale di sorveglianza e dai coordinatori delle attività sul campo. L'inosservanza di tali indicazioni comporta l'immediata esclusione dalle operazioni di abbattimento.
- 16 I capi abbattuti (compresi quelli eventualmente prelevati da personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) o del CTCA) vengono trasportati dalla zona di intervento al punto di raduno, nel rispetto di quanto concordato con le ASL di competenza, sotto il coordinamento del CTCA o degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni). Sul luogo del raduno gli agenti del CTA/CFS applicano una marcatura auricolare inamovibile agli animali abbattuti.
- 17 Il piano di abbattimento deve essere completato preferibilmente ad iniziare dalle classi di età più basse; le femmine in allattamento non sono comprese nel piano di abbattimento.

ART. 11

Abbattimento selettivo in girata.

Questo metodo di intervento selettivo viene attuato in aree di vegetazione arboreo-arbustiva dell'estensione massima di 20 ettari, possibilmente circondate da aree aperte o coltivi. La tecnica di prelievo, da eseguire in fasi appresso specificate, per risultare efficace deve essere preceduta dalla localizzazione, nei giorni precedenti all'intervento, delle zone di alimentazione e di rimessa dei cinghiali. In relazione alle caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali dell'area di girata, la squadra di selecontrollori potrà essere costituita da 8 – 20 persone agli appostamenti e da un solo conduttore di un unico cane limiere.

ART. 12

Fasi di svolgimento degli abbattimenti selettivi in girata.

Gli abbattimenti selettivi in girata si attuano secondo le seguenti fasi:

1. verifica, dell'esistenza, nelle adiacenze dei coltivi, di aree di rimessa utilizzate dai cinghiali (1-2 gg. prima delle fasi seguenti), escludendo le zone particolarmente vocate per altre specie di particolare interesse naturalistico conservazionistico ed ecologico;
2. tracciatura a piedi con ausilio di cane limiere delle zone di rimessa dei cinghiali;
3. dislocazione delle poste sulle possibili vie di fuga dei cinghiali (*trottoi*);
4. seguita delle tracce e spinta degli animali fuori dalla parcella vegetata, mediante l'utilizzo di cane limiere condotto, in cinghia o libero, da un operatore armato;
5. abbattimento dei cinghiali;
6. sollecito recupero del cane limiere da parte del conduttore;
7. eventuale recupero di capi, colpiti ma non trovati nell'immediato, con ausilio di cane da traccia.

Tutte le fasi dal punto 1 al punto 7 vengono pianificate congiuntamente dal Parco e dal CTCA con la collaborazione degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) che svolgono anche L'organizzazione e il coordinamento dei selecontrollori sul campo è svolto dal personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) sotto la supervisione degli agenti del CTCA.

ART. 13

Modalità di svolgimento degli abbattimenti selettivi in girata.

1. All'inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati si recano nell'ora prestabilita, secondo il calendario predisposto dall'Ente Parco, presso il punto di raduno dove il personale di sorveglianza provvederà:
 - ✓ a verificare la licenza al porto di fucile ad uso caccia e l'assicurazione;
 - ✓ ad assegnare una postazione a ciascun selecontrollore;
 - ✓ a comunicare a ciascun selecontrollore la classe di età ed eventualmente il sesso degli animali da abbattere come previsti nel piano di contenimento di cui all'art. 2.
 - ✓ a verificare il certificato di taratura dell'arma.
2. Il personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) mantiene contatti con il personale del CTCA preposto alla vigilanza.
3. Il ritardo al raduno comporta l'esclusione giornaliera dall'intervento e l'obbligo di allontanarsi.
4. Ogni singolo operatore volontario raggiunge l'appostamento assegnato o vi viene accompagnato dagli agenti del CTCA o dal personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) e rimane nell'appostamento stesso fino all'orario stabilito per il termine della sessione di selecontrollo.
5. E' fatto obbligo ad ogni operatore di trasportare le armi scariche e in custodia durante le fasi di avvicinamento/allontanamento dal luogo assegnato per le operazioni di abbattimento. L'arma viene estratta dalla custodia e caricata solo al momento d'inizio dell'attività.
6. Una volta che tutti gli operatori abbiano comunicato via radio di aver raggiunto la posizione loro assegnata al personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) questo provvede ad avvertire il personale del CTCA che dà il via alle operazioni di abbattimento.
7. Prima dell'esecuzione di ogni prelievo ciascun operatore dovrà scrupolosamente valutare che:
 - il capo da abbattere sia perfettamente visibile, riconoscibile e rientri nel Piano di abbattimento;
 - la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;
 - in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla attinga a brevissima distanza il suolo scoperto;

- non vi sia pericolo per le persone o animali di specie diverse dal cinghiale;
 - il capo da abbattere, anche se in movimento, risulti ben distinguibile e posto ad una distanza non superiore ai 50 m circa;
 - il conduttore e il cane limiere siano in posizione e a distanza di sicurezza;
8. Senza abbandonare mai l'appostamento, una volta assestato il colpo, con l'ausilio di un binocolo, il selecontrollore deve verificarne l'esito e comunicarlo prontamente, via radio, al personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) che provvederà a comunicarlo al personale di sorveglianza. I selecontrollori sono tenuti a comunicare l'esito di ogni colpo esplosivo, anche di quelli fuori bersaglio.
 9. Anche in caso di incertezza sull'esito del colpo, il selecontrollore non deve in nessun caso abbandonare mai, fino al termine della girata, la postazione assegnata.
 10. La fine della girata viene stabilita dal personale del CTCA del Parco e viene comunicata dal personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) a tutti gli operatori.
 11. Al termine delle operazioni, i capi abbattuti (compresi quelli eventualmente prelevati da personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni) o personale del CTCA) vengono trasportati dalla zona di intervento al punto di raduno nel rispetto di quanto concordato con le ASL di competenza sotto il coordinamento del personale di sorveglianza del CTCA o del personale degli ex Corpi di Polizia Provinciale (attualmente in avvalimento delle Regioni). Sul luogo del raduno gli agenti del CTCA applicano una marcatura auricolare inamovibile agli animali abbattuti. Sul luogo del raduno i selecontrollori dovranno eviscerare (stomaco, intestino e organi genitali) il capo abbattuto e porre i visceri in un apposito contenitore non percolante che deve essere rimosso e smaltito secondo la normativa vigente.

ART. 14 Cani limieri.

I cani utilizzati per le girate e per il recupero dei capi feriti dovranno essere in possesso di brevetto di cane limiere o di cane da traccia rilasciato dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiano (E.N.C.I.) o di attestato di abilitazione rilasciato dalle Regioni.

Durante le operazioni di abbattimento in girata il cane limiere:

- non deve mai effettuare cambi di pista o seguite su selvatici diversi dal cinghiale;
- deve risalire la pista di rientro dei cinghiali dalle pasture alle rimesse preferibilmente senza voce o con voce scarsa;
- deve effettuare una seguita breve sui cinghiali scovati e tornare quindi sollecitamente dal conduttore.

ART. 15

Trasporto e destinazione dei capi abbattuti

Le carcasse degli animali abbattuti possono essere destinate:

- A. Per l'alimentazione delle specie di uccelli necrofagi minacciati elencati nel Reg. 142/2011/CE, in una delle due stazioni di alimentazione per uccelli necrofagi del PNGSL, autorizzate ai sensi del Reg. 169/2009/CE.
- B. Per l'alimentazione umana, nell'ambito di una filiera di carni fresche o sottoprodotti trasformati dei cinghiali abbattuti mediante selecontrollo.
- C. Per l'alimentazione umana, tramite la cessione diretta della carcassa ai selecontrollori che ne hanno effettuato l'abbattimento. In tal caso, ciascun selecontrollore dovrà impegnarsi (mediante sottoscrizione dell'apposita modulistica) all'acquisto dei capi da lui eventualmente abbattuti durante la sessione di abbattimento;

Il trasporto delle carcasse e l'autorizzazione delle stesse al consumo umano verranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

Con l'impegno all'acquisto, il selecontrollore si impegna anche al pagamento all'Ente del corrispettivo economico a corpo pari a € 10,00 per ogni piccolo (con mantello striato) abbattuto, € 30,00 per ogni subadulto (con mantello bruno rossiccio), € 150,00 per ogni femmina adulta, € 300,00 per ogni maschio adulto.

Per ogni stagione di selecontrollo non potranno essere acquisite da un selecontrollore più di tre capi. Nel caso di ulteriori partecipazioni ad azioni di selecontrollo il capo abbattuto rimarrà a disposizione dell'Ente Parco.

Nell'impossibilità di destinare i cinghiali abbattuti alla filiera o alle stazioni di alimentazione dei necrofagi, , previa autorizzazione delle ASL, questi dovranno essere ceduti, esclusivamente per autoconsumo, direttamente ai selecontrollori che, prima dell'inizio di ogni sessione di selecontrollo, si devono essere impegnati all'acquisto di tutti i capi abbattuti.,. Prima di ogni sessione di abbattimento selettivo, ciascun selecontrollore deve impegnarsi all'acquisto anche di eventuali capi feriti che vengano recuperati già morti il giorno successivo e a far pervenire ai Comandi Stazione CTCA competenti territorialmente, entro 10 giorni, documentazione (anche tramite autocertificazione) attestante lo smaltimento di tali capi presso mattatoi autorizzati;

Al momento della cessione del capo verrà compilata, in duplice copia, l'impegno al pagamento e la ricevuta di consegna riportante:

- il numero della marca auricolare numerata con il quale viene contrassegnato il capo;
- la classe di età e il sesso dello stesso;
- i dati dell'operatore volontario che ha effettuato l'abbattimento;
- la data,
- la firma del personale di sorveglianza e quella dell'operatore volontario.

ART. 16

Calendario e orario degli abbattimenti

Le operazioni di abbattimento selettivo e di girata si effettuano secondo un calendario concordato con le Regioni, con esclusione dei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi e dei mesi di luglio e agosto. E'facoltà dell'Ente Parco di operare variazioni al calendario degli interventi in relazione a problemi di qualsiasi natura che possano rendere problematico lo svolgimento degli abbattimenti. Gli orari entro i quali svolgere l'attività di abbattimento, definiti congiuntamente dal Parco e dal CTCA, vengono comunicati alla Regione

ART. 17

Compiti del CTCA per le attività di abbattimento selettivo e girata.

L'Ente comunica al CTCA, per ogni zona il piano di contenimento, i periodi, i giorni ed il numero di selecontrollori impiegati, in funzione del metodo da applicare, le armi da utilizzare e i controlli sanitari per gli animali abbattuti.

Al CTCA, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione dipendenti, oltre a quanto previsto dagli artt. 16 e 19, è affidato il compito di sorvegliare le attività di abbattimento selettivo; di applicare la marcatura auricolare sugli animali abbattuti, di controllare, anche a campione, la corretta esecuzione delle modalità operative, il rispetto del presente regolamento, dei controlli sanitari e delle relative certificazioni.

Inoltre, è affidato al suddetto Coordinamento il compito di registrare il numero di animali abbattuti/recuperati suddivisi per classi d'età e di trasmettere i dati al sistema informativo territoriale del Piano annuale di gestione dei cinghiali.

ART. 18

Tecniche di cattura.

I cinghiali sono catturati solo con trappole auto scattanti mobili (di seguito indicate come recinti di cattura), progettati, realizzati ed assegnati in gestione dal Parco. Gli animali sono attirati con esca alimentare (mais), che può essere collocata sui terreni per i quali il gestore del recinto ha la disponibilità per l'uso agrario e/o per le attività connesse alla cattura.

ART. 19

Gestione dei recinti di cattura.

L'assegnazione in gestione dei recinti di cattura può avvenire attraverso un bando pubblico o anche per assegnazione diretta laddove la normativa lo consenta.

L'assegnazione diretta è consentita in base alla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" per aziende agricole, cooperative agricole forestali e società consortili cooperative, con sede nei comuni del Parco. I consorzi potranno, in ogni caso, avvalersi di eventuali soci lavoratori.

Il numero di recinti che verranno affidati a ciascun affidatario, verrà stabilito dall'Ente Parco, anche sulla base di elementi quali l'incidenza dei danni al patrimonio agricolo nei diversi settori, la densità, etc..

I soggetti affidatari dei recinti di cattura, potranno posizionarli su tutti i terreni di cui abbiano il possesso o per i quali abbiano ottenuto specifica autorizzazione del proprietario e purché ricadenti all'interno delle "Aree di Intervento" stabilite nel Piano di gestione del Cinghiale.

Tra l'Ente Parco ed i gestori dei recinti di cattura vengono stipulati specifici contratti in cui vengono stabilite tutte le modalità, dalla cattura alla destinazione finale degli animali, i reciproci obblighi e le responsabilità civili e penali connesse, nonché l'ammontare dell'eventuale contributo economico che verrà versato per ogni singolo capo catturato.

L'Ente Parco provvede ad affidare ai gestori dei recinti la concessione dei servizi di pasturazione, immissione in cassa, trasporto, macellazione e la cessione a terzi dei cinghiali catturati nel territorio del Parco durante le operazioni di contenimento numerico della specie. L'Ente Parco può inoltre gestire direttamente o far gestire da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso, i recinti di cattura, per far fronte a specifiche e non prevedibili esigenze inerenti il contenimento della specie che si potranno verificare.

I cinghiali catturati, possono essere destinati alla macellazione oppure alla cessione come animali vivi presso gli istituti previsti dalla normativa vigente ed a tale scopo espressamente autorizzati (Reg. 1/2005/CE del 22/12/2004; art. 7 comma 1 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 e art. 38 comma 1 lett. "a" della legge 28 luglio 2016, n. 154)

Non sono idonei al trasporto:

- i piccoli di meno di tre settimane, per distanze superiori a 100 km;
- le femmine che abbiano superato il 90% del periodo di gestazione.

L'Ente Parco, attraverso il proprio personale incaricato, si riserva di procedere alla liberazione dei soggetti catturati per motivi legati alla tutela del benessere animale e/o per motivi di ricerca scientifica o di monitoraggio sanitario.

ART. 20

Siti, periodi e modalità di cattura.

Il sito di ubicazione dei recinti di cattura è stabilito dall'Ente Parco anche su proposta dei gestori dei recinti. Il "*Piano di gestione della popolazione di cinghiale*" prevede il piano di contenimento, per ogni ambito provinciale di intervento.

Gli animali oggetto di cattura vengono trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Al momento della cattura i cinghiali passano nella disponibilità del gestore che ne diventa responsabile.

I recinti di cattura devono essere attivati non prima di due ore precedenti il tramonto della sera antecedente il giorno stabilito per la cattura.

Le pareti interne dei recinti dovranno essere rivestite con pannelli in legno dell'altezza di m. 2 al fine di schermare visivamente il recinto per ridurre l'agitazione degli animali alla vista degli operatori, per evitare lesioni agli animali e per ombreggiare il recinto stesso. La manutenzione dei pannelli è comunque a carico del gestore.

Esternamente al recinto di cattura, alla distanza di circa due metri da questo, dovrà essere realizzata, a cura del gestore del recinto, un'ulteriore recinzione, esterna al recinto, costituita da un filo metallico sostenuto da paletti all'altezza di 1,20 m.; al filo metallico dovranno essere apposti cartelli di segnalazione della pericolosità del recinto attivato.

All'alba della mattina successiva all'innescò, i gestori devono controllare i recinti attivati ed avvertire il comando stazione CTCA competente dell'avvenuta cattura.

Il giorno stabilito per la cattura, il personale del CTCA provvederà a bloccare o disattivare, prima possibile, tutti i recinti, predisposti per la cattura, compresi quelli che non hanno catturato.

Tutti gli animali catturati potranno essere identificati mediante l'applicazione di una marcatura auricolare inamovibile. Le operazioni di marcatura verranno eseguite dal personale affidatario dei recinti sotto la sorveglianza, così come per ogni altra fase, del CTCA del Parco o, eventualmente, dei tecnici dell'Ente Parco, che forniranno le marche auricolari da applicare.

Dal recinto di cattura i cinghiali possono essere trasportati:

- con automezzi autorizzati, immessi liberi, suddivisi in scomparti, preferibilmente rispettando la composizione dei gruppi di cattura;
- con automezzi autorizzati, immessi in cassa singolarmente, ad eccezione dei soggetti con peso inferiore ai 20 kg e comunque nel rispetto inderogabile della sottostante tabella. In ogni caso potranno essere immessi nella stessa cassa esclusivamente soggetti appartenenti allo stesso gruppo di cattura.

| Peso stimato cinghiali | Casse (in cm) 120 x 80 x 90 | Casse 120 x 80 x 80 (in cm) | Casse 120 x 60 x 70 (in cm) |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Maggiore agli 80 kg | Singolarmente | NO | NO |
| Tra i 60kg e gli 80 kg | Singolarmente | Singolarmente | NO |
| Tra i 20kg e gli 60 kg | NO | Singolarmente | Singolarmente |
| Inferiore ai 20 kg | Massimo n. 3 soggetti | Massimo n. 2 soggetti | Massimo n. 2 soggetti |

Le spese relative all'eventuale presenza del veterinario ASL sono a carico del gestore del recinto di cattura.

La gestione dei recinti di cattura è finalizzata esclusivamente alla cattura di cinghiali; la cattura accidentale di altre specie deve essere immediatamente comunicata al comando CTCA o al personale del Parco, che provvederà ad effettuare quanto necessario.

ART. 21

Centri di raccolta temporanea

Al fine di permettere, ai gestori dei recinti di cattura, l'organizzazione di trasporti economicamente vantaggiosi, in quanto effettuati con un congruo numero di cinghiali catturati durante sessioni di cattura effettuate in più giorni consecutivi, è consentito l'utilizzo di centri di raccolta che possano ospitare temporaneamente gli animali catturati.

Per rispettare il benessere dei cinghiali ospitati, gli stabulari (autorizzati secondo la normativa vigente) dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- superficie di circa 1 ettaro per struttura;

- possibilità di ospitare fino ad un massimo 20 cinghiali;
- stabulazione dei cinghiali catturati fino ad un periodo massimo di 7 giorni;
- presenza di zone di ombra costituite da casotti e da alberi;
- suddivisione per sessi dei cinghiali stabulati;
- presenza di una zona di quarantena per soggetti feriti o malati;
- presenza di abbeveratoi;
- presenza di mangiatoie per la somministrazione del cibo.

ART. 22

Trasporto e destinazione dei cinghiali catturati.

Gli animali catturati possono essere destinati:

- per l'allevamento, esclusivamente in aree recintate, presso gli istituti previsti dalla normativa vigente allo scopo espressamente autorizzati;
- per la macellazione (esclusivamente presso mattatoi autorizzati dalla ASL competente).

Per quanto attiene la Redazione della Dichiarazione di provenienza (Mod. 4), nei settori laziali e marchigiani del parco, facendo riferimento alla nota ministeriale 0001198-19/01/2017-DGSAF-MDS-P, i cinghiali catturati, qualora inviati ad una struttura di macellazione o ad un'azienda faunistica venatoria, non necessitano di essere identificati. In questi casi potranno essere scortati da un documento di trasporto, simile al modello 4, compilato non informaticamente, già predisposto dall'Ente, che sarà compilato a cura del gestore dei chiusini di cattura. Solo nel caso di trasporto verso allevamenti, l'idoneità al trasporto ed alla macellazione è certificata dall'Ufficiale Veterinario della A.S.L. competente per territorio, che provvederà, solo in questo caso, a redigere e rilasciare l'apposita dichiarazione di provenienza.

Relativamente alla Regione Abruzzo, a seguito di disposizioni dei Servizi Veterinari Regionali, si procede alla compilazione della "dichiarazione di provenienza" informatizzata. Le aziende affidatarie del servizio di contenimento del cinghiale nel territorio abruzzese del Parco devono provvedere alla richiesta di uno specifico codice azienda per suini: ciascun affidatario, inoltrerà specifica richiesta al Comune, che poi effettuerà la comunicazione alla ASL di competenza. Ciascun affidatario deve effettuare la richiesta di un codice azienda per tutti i recinti affidatigli nell'ambito dello stesso comune. L'attribuzione di un codice azienda consentirà la redazione, ad opera degli affidatari, della sopracitata dichiarazione di provenienza nel momento della cattura e del trasporto degli animali, indicando come codice "allevamento suino" e come specie "cinghiale".

Il trasporto degli animali catturati presso le destinazioni di cui sopra, verrà effettuato, a carico del gestore, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente con automezzi autorizzati. Entro due giorni dall'effettuazione del trasporto, il trasportatore dovrà trasmettere all'Ente Parco autocertificazione attestante l'arrivo a destinazione, e la consegna al destinatario, dei cinghiali trasportati. Il modello di autocertificazione è disponibile presso l'Ente Parco.

ART. 23

Trasformazione delle carni e loro commercializzazione.

L'Ente Parco, per la tracciabilità e per il controllo della qualità dei prodotti ricavati dalle carni degli animali catturati e abbattuti, può individuare mattatoi idonei e disponibili alla macellazione con i quali stipulare apposita convenzione, dando priorità a mattatoi posti all'interno del territorio del Parco o nelle vicinanze della localizzazione dei recinti di cattura, al fine di minimizzare i tempi tra la cattura e la macellazione e la lavorazione.

Nella convenzione vengono regolati gli obblighi tra le parti, stabiliti i compensi, i mezzi ed i tempi d'intervento che il titolare del mattatoio dovrà garantire per il più rapido trasferimento degli animali catturati al centro di macellazione.

L'Ente Parco può individuare, inoltre, aziende di trasformazione della carne macellata, con queste strutture viene stipulata una convenzione che regola gli obblighi tra le parti.

I prodotti ricavati dalla macellazione, lavorazione e trasformazione di cinghiali catturati o abbattuti all'interno del territorio del Parco potranno usufruire del logo dell'Ente Parco e con lo stesso saranno commercializzati nel libero mercato a condizione che tutte le fasi siano avvenute secondo le indicazioni fornite dall'Ente, certificate dai sanitari incaricati, sottoposti a controlli secondo le norme vigenti e gli standard di qualità definiti dallo stesso Ente ed approvati dagli organismi pubblici abilitati.

ART. 24

Compiti del CTCA del Parco per le attività di cattura, trasporto e macellazione.

Al CTCA del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione dipendenti, è affidato il compito di sorvegliare le attività di cattura, marcatura, eventuale stabulazione temporanea e trasporto secondo, i contratti, di cui all'art. 19 del presente regolamento.

La sorveglianza sulle attività di allevamento, trasporto e macellazione sarà effettuata attraverso controlli a campione e relativo riscontro della documentazione d'appoggio prevista dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Le combinazioni dei lucchetti per l'innescio dei recinti e per consentire il prelievo degli animali dai medesimi, sono stabilite e custodite dal Comando Stazione CTCA nella cui circoscrizione è posizionato il recinto. Il gestore, nelle giornate di cattura stabilite dall'Ente Parco con apposito calendario, nel giorno previsto per l'attivazione, dovrà rivolgersi al suddetto Comando affinché questo comunichi il codice per consentire l'attivazione del recinto stesso.

Al termine delle operazioni di cattura, il personale del CFS provvederà a disattivare e a bloccare chiusi, prima possibile, tutti i recinti, predisposti per la cattura, compresi quelli che non hanno catturato.

I dati della cattura sono riportati dagli agenti del comando CTCA competente o dal personale del parco sugli appositi moduli predisposti dall'Ente Parco.

La documentazione relativa al trasporto ed alla destinazione, degli animali catturati viene trasmessa al competente Comando Stazione CTCA, che provvederà al successivo inoltrare al Coordinamento Territoriale di Assergi. Presso il suddetto Coordinamento i dati verranno elaborati e successivamente inoltrati alla Direzione del Parco per l'inserimento nel Sistema Informativo per il Piano di gestione dei cinghiali.

ART 25

MUNIZIONI

Durante le operazioni di abbattimento selettivo da appostamento fisso e in girata è vietato utilizzare munizionamento al piombo ed è consentito il solo uso di munizioni atossiche.

ART. 26

Gestione omogenea della popolazione di cinghiale con il territorio esterno al Parco.

L'Ente Parco promuove ogni iniziativa per raggiungere un accordo operativo con tutti gli Enti competenti affinché si pervenga alla definizione di aree di gestione omogenea, interne ed esterne al territorio del Parco, secondo le indicazioni del "Piano di gestione della popolazione di cinghiale".